**VERBALE DI ACCORDO**
**per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga**

**(Ai sensi dell'art 17 del D.L n 9/2020)**

Il giorno 9 del mese di Aprile dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro, il sig. Fabio Bergomi Direttore di Personale e Procuratore Tyre Retail S.r.l.;
- per la Filcams Cgil Nazionale, il sig. Jeff Nonato.

Premesso

che la FILCAMS CGIL Nazionale nella Persona del Sig. Jeff Nonato ha partecipato alla consultazione con il datore di lavoro per la disamina della richiesta di Cassa Integrazione in Deroga riguardante il personale dipendente occupato in unità produttive occupate in più di 5 Regioni sul territorio nazionale;

che il datore di lavoro Tyre Retail S.r.l. ha aperto la procedura con pec del 26 Marzo 2020 a cui ha risposto nei termini di legge, per le vie brevi, la sola organizzazione sindacale nazionale FILCAMS CGIL;

che il datore di lavoro Tyre Retail S.r.l. con sede legale in Trento (TN) Via dell'òra del Garda, 13 codice fiscale/partita IVA 02401110222 matricola INPS n. 8307782674 operante nel settore dell'acquisto, la vendita ed il commercio al dettaglio e all'ingrosso di pneumatici, ruote, accessori, e parti di veicoli in genere ivi compreso il servizio di assistenza, trasformazione e riparazione di tutti gli articoli connessi con l'oggetto sociale, l'attività di riparazione e revisione automezzi ed autoveicoli e motoveicoli in genere compresa l'attività di meccanica e carrozzeria, nonché l'attività di rigenerazione dei pneumatici con un organico complessivo di n. 246 unità lavorative, (vedi allegato 1) alle quali applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Confcommercio).

*a)* Tyre Retail S.r.l. ha comunicato l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra le parti sociali, in favore di n. 246 lavoratori dipendenti;

*b)* La diffusione della pandemia e le misure restrittive delle attività commerciali adottate dal Governo per contenere la diffusione del contagio hanno determinato una drastica riduzione delle attività della Società. Di conseguenza:
- è stato necessario chiudere i punti vendita, garantendo solamente delle aperture residuali e di durata molto limitata per il supporto ai servizi di necessità (quali servizi di assistenza emergenziale pubblica e privata, servizi alle forze dell'ordine, servizi alle pubbliche assistenze sanitarie);
- è necessario ridurre – fino a sospendere – l'attività del personale di sede in quanto tale attività è finalizzata alla gestione dei punti vendita, attualmente non operativi. In linea con l'attività dei punti vendita, anche al personale di sede è richiesto di svolgere attività residuali di supporto alla gestione dei servizi di necessità resi dai punti vendita.

*c)* che il datore di lavoro Tyre Retail S.r.l. ha l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale in deroga in quanto impossibilitato ad usufruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n° 148/15 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di Solidarietà bilaterale).

*d)* che i lavoratori coinvolti di cui all'elenco allegato erano in forza alla data del 23 febbraio 2020;

tutto ciò premesso

1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) la RSU/RSA e le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono state tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;

3) le Parti, a fronte della sospensione/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cigd;

4) ai lavoratori comandati in riduzione dell'orario sarà garantito il principio dell'equa rotazione e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore e l'azienda si impegna ad incontrare, anche telematicamente, le OO. SS. Per tutte le problematiche inerenti alla rotazione e la gestione della cassa integrazione;

5) le organizzazioni sindacali, preso atto delle motivazioni addotte dal datore di lavoro relative alla necessità di richiesta della Cigd e preso atto che non sussistono ulteriori opportunità offerte dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale condividono che il datore di lavoro Fintyre S.p.A. formuli istanza al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione della cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi della normativa sopra richiamata;

6) Detta istanza sarà presentata in favore dei lavoratori per il periodo dal 30.03.2020 per nove settimane anche non continuative ad esclusione per le regioni Veneto, Lombardia ed Emilia- Romagna che saranno per 13 settimane anche non continuative. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OO.SS. che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga ovvero esprimere il proprio parere con le stesse modalità on-line utilizzate per la sottoscrizione.

7) La richiesta interesserà un numero totale di 246 addetti e determinerà la riduzione e/o sospensione delle attività lavorativa nell'arco del periodo di cui al punto precedente presso tutte le unità produttive plurilocalizzate nelle diverse Regioni sul territorio nazionale di cui all'allegato 1 alla comunicazione preventiva del 26 marzo 2020 ivi da intendersi integralmente richiamato;

8) L'Azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere le quote dei trattamenti di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo di sospensione concordato assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione;

9) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo (ad esclusione dei dirigenti soggetti a specifiche normativa);

10) Le parti prevedono che per i periodi conclamati da COVID 19 giustificati da documentazione medica o ricovero non sarà applicato il calcolo dei giorni ai fini del computo del periodo di comporto;

11) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 17 del D.L. 9/2019

12) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19"

13) Le parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OO.SS. firmatarie abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione anche tramite assemblee con i lavoratori; l'azienda s'impegna a consegnare ai lavoratori copia del presente verbale, nonché a dare i contatti delle OOSS firmatarie; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di cassa in deroga, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento di cassa integrazione guadagni

Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro 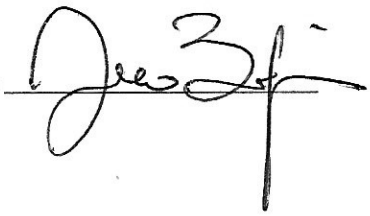

FILCAMS CGIL